

CAMERA DEI DEPUTATI N. 237

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati PICCINELLI e VILLA

Presentata il 12 giugno 1972

Disposizioni concernenti i dipendenti dell'Associazione interprovinciale organismi cooperativi (AIOC)

ONOREVOLI COLLEGHI! — È a tutti nota la esistenza dell'AIOC (Associazione interprovinciale organismi cooperativi), che assommò in sé tutte le cooperative di beni e di servizi che questo Ente, già preposto alle riforme in Toscana e nel Lazio, promosse tra gli assegnatari per avviarli ad acquisire il più rapidamente possibile la mentalità tecnico-imprenditoriale necessaria al loro nuovo stato giuridico-sociale in cui la riforma li aveva posti.

Lo scopo dell'AIOC è quello di svolgere, a favore delle cooperative associate, l'assistenza amministrativa e contabile, di provvedere alla regolare tenuta dei libri e documenti di lavoro del personale, in base alle vigenti disposizioni di legge, e di favorire la collaborazione fra di loro degli enti cooperativi associati fra di loro e con altri che svolgono attività similari nel quadro dell'economia nazionale, nonché di esplicare funzioni di tutela degli interessi degli enti cooperativi nel campo sindacale.

Per raggiungere tali scopi l'AIOC assunse personale altamente qualificato e particolar-

mente competente nei diversi settori della sua attività istituzionale, regolarizzandone la posizione giuridico-sindacale ed organizzando il lavoro perché alle cooperative aderenti venisse prestata la migliore, più tempestiva e completa assistenza.

L'applicazione della legge 14 luglio 1965, n. 901, viene ora a determinare una situazione assurda. Il personale dell'AIOC che provvede a garantire uno dei risultati più cospicui della riforma, essendo escluso dall'applicazione della legge citata, corre il pericolo di venire licenziato proprio nel momento in cui si attribuisce alla cooperazione una funzione insostituibile per il progresso economico-sociale delle campagne, e proprio a causa di una legge che deve provvedere alla trasformazione degli Enti di riforma.

Confidiamo che il presente progetto di legge, già presentato nella IV e V legislatura, provvedendo a sanare una situazione così chiaramente anomala e bisognosa di intervento, trovi il sollecito consenso degli onorevoli colleghi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

I dipendenti dell'Associazione interprovinciale organismi cooperativi (AIOC), in servizio alla data del 31 dicembre 1964, sono assorbiti dall'Ente Maremma, Ente di sviluppo in Toscana e Lazio, e sono equiparati ai dipendenti dello stesso Ente anche ai fini della partecipazione ai concorsi di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 14 luglio 1965, n. 901, nonché ai fini della assunzione presso gli Enti di sviluppo o della sistemazione in appositi ruoli ad esaurimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi degli articoli 9 e 10 della stessa legge.